COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 83/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 1965

che sostituisce il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (2), ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, primo e secondo capoverso, del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio (3) il prelievo medio applicabile ai prodotti di base è modificato in funzione della variazione dei prezzi sui mercati esportatori durante il mese dell'importazione ; che tale meccanismo comporta al tempo stesso un livello e un ritmo di variazione fissati a 0,25 unità di conto ; che lo scarto costatato è arrotondato a 0,25 unità di conto o al multiplo di 0,25 unità di conto piú vicino ;

Considerando che le espressioni « multiplo di 0,25 unità di conto piú vicino », « multiple de 0,25 unité de compte le plus proche » e « das nächste Vielfache von 0,25 RE » danno luogo a divergenze di interpretazione ;

Considerando che pertanto conviene sostituire al testo attuale dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 141/64/CEE un testo che escluda ogni rischio di divergenze d'interpretazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 141/64/CEE è sostituito dal seguente testo :

« 3. Se, durante il mese dell'importazione, la differenza per 100 chilogrammi di prodotto di base tra il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore e il prezzo cif od il prezzo franco frontiera, diminuito del prelievo medio calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 2, supera 0,25 unità di conto, il prelievo medio è aumentato della predetta differenza, arrotondata a 0,25 unità di conto od al multiplo di 0,25 unità di conto piú vicino. Tale aumento è applicato il giorno successivo a quello della costatazione del superamento.

Se successivamente, nel corso del medesimo mese, la differenza tra il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore e il prezzo cif o il prezzo franco frontiera presenta uno scarto di almeno 0,25 unità di conto rispetto al nuovo prelievo medio, quest'ultimo è aumentato o diminuito di un importo pari allo scarto costatato, arrotondato a 0,25 unità di conto o al multiplo di 0,25 unità di conto piú vicino. Questa modifica è applicata il giorno successivo a quello della costatazione dello scarto.

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.
(3) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

Tuttavia l'ammontare del prelievo medio non può in alcun caso essere inferiore al livello fissato il primo giorno del mese.

La Commissione costata le modifiche del prelievo medio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 12 aprile 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 84/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 1965

relativo a talune misure da applicare nel settore dei prezzi dei cereali per la campagna 1965/1966

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) e in particolare gli articoli 6 e 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che i divari nei prezzi indicativi dei cereali dovranno esser ridotti gradualmente, in modo che al termine del periodo transitorio vi sia un prezzo indicativo comune per ciascun cereale ; che, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento n. 19, le misure da applicare in materia di prezzi da parte degli Stati membri devono essere adottate annualmente ;

Considerando tuttavia che, sulla base di una proposta della Commissione relativa al ravvicinamento in una sola volta dei prezzi dei cereali, il Consiglio ha determinato, in data 15 dicembre 1964, il livello dei prezzi indicativi comuni e ha deciso che divengano applicabili a decorrere dal 1° luglio 1967 ;

Considerando che, sulla base di questa decisione del Consiglio, conviene riconfermare, in materia di prezzi dei cereali per la campagna di commercializzazione 1965/1966, le misure adottate per la campagna 1964/1965,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto riguarda il grano e l'orzo, nonché la segala e il granturco negli Stati membri che hanno una produzione notevole di questi ultimi due cereali, il prezzo indicativo applicabile all'inizio della campagna nel centro di commercializzazione della zona piú deficitaria viene fissato dagli Stati membri per la campagna di commercializzazione 1965/1966 in modo che tale prezzo non sia superiore al prezzo indicato in appresso come limite massimo, e che il prezzo indicativo applicabile nel centro di commercializzazione della zona piú eccedentaria non sia inferiore al prezzo indicato in appresso come limite minimo.

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.